



LAVORO

Licenziamento valido anche se manca la firma

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16/05/2017 n° 12106

di Gloria Daluiso

Pubblicato il 14/07/2017

LEGGI
ANCHE



SENTENZA

Licenziamento per giusta causa: precisati i limiti all'uso di telecamere per f...



SENTENZA

Rapporto licenziamento illiceità

Archivia

Scrivi Nota



A+

Condividi





La questione portata all'attenzione della Suprema Corte riguardava il caso di una lavoratrice che lamentava la mancanza di sottoscrizione della lettera di licenziamento da parte della datrice di lavoro.

La lavoratrice aveva sostenuto, in primo ed in secondo grado, che il licenziamento intimato da parte della datrice di lavoro avrebbe dovuto considerarsi inefficace (alla stregua del licenziamento verbale), stante il difetto assoluto costituito dalla mancanza della firma autografa da parte dell'amministratore della società datrice di lavoro.

La Corte di Cassazione, alla quale la lavoratrice si era svolta al fine di ottenere la cassazione della sentenza di appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento, ha tuttavia rigettato il ricorso promosso dalla dipendente.

Gli Ermellini, a sostegno della propria decisione, sottolineando che la produzione in giudizio della lettera di licenziamento da parte dell'azienda ha l'effetto di sanare l'eventuale vizio di forma costituito dalla mancata sottoscrizione della stessa, quando è prodotta dal soggetto che aveva il potere di firma.


Viene pertanto riaffermato il principio - consolidato in giurisprudenza - secondo il quale la produzione di una scrittura privata di cui all'[articolo 2702 Cod. Civ.](#) in giudizio da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale alla sottoscrizione della stessa.

La Suprema Corte conclude esprimendo il seguente principio di diritto: «*La produzione in giudizio di*

una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.».

(Altalex, 14 luglio 2017. Nota di **Gloria Daluiso**)

✓ [VAI ALLA SENTENZA](#)

 Condividi



[Lascia un commento](#)